

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 agosto al 9 settembre 2015)

INDICE

AMORUSO: sull'affidamento diretto di appalti pubblici per lo svolgimento del semestre di presidenza italiana della UE (4-03823) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	Pag. 3631	00190) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3642
BERGER: sulla dichiarazione sulla produzione e utilizzo di gas fluorurati da parte delle imprese (4-00198) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3633	CASSON ed altri: sull'importazione illegale di amianto (4-03340) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3645
BLUNDO ed altri: sull'incentivazione dell'energia pulita da biomasse (4-00477) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3635	CENTINAIO: sulla bonifica integrale del sito di interesse nazionale di Broni (Pavia) (4-02721) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3649
CASALETTO: su iniziative per il voto per corrispondenza (4-01906) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3638	sulla bonifica integrale del sito di interesse nazionale di Broni (Pavia) (4-03889) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3651
sul raggiungimento dell'obiettivo europeo della buona qualità delle acque superficiali nel 2015 in Italia (4-02752) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3640	DI MAGGIO: su una presunta truffa denunciata in un programma televisivo (4-03590) (risp. PINOTTI, <i>ministro della difesa</i> )	3653
CASALETTO ed altri: sull'affidamento del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza a Brianzacque Srl (4-		GATTI, PIZZETTI: sulla tutela previdenziale dei dipendenti di Poste italiane con invalidità non inferiore all'80 per cento (4-04357) (risp. CASSANO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	3654

GIROTTA, CASTALDI: sulla regolamentazione della politica energetica volta al conseguimento dell'efficienza energetica (4-03607) (risp. GUIDI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	3657	<i>segretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	3664
PICCOLI ed altri: per la gratuità degli esami sanitari per l'assunzione di vigili del fuoco volontari (4-02321) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3661	TOCCI: sulla pubblicazione del Rapporto rifiuti speciali dell'Ispra (4-03067) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	3666
PUPPATO ed altri: sulla condanna del <i>blogger</i> saudita Raif Badawi per reati di opinione (4-04171) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )		TOSATO, STEFANI: sull'accoglienza di 100 immigrati in un piccolo comune in provincia di Treviso (4-04312) (risp. MANZIO-NE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3668

---

AMORUSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 20 marzo 2015 su "il Fatto Quotidiano" è apparso un articolo da cui si evince che, nell'ambito dei lavori commissionati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per lo svolgimento del semestre di presidenza italiana della UE (luglio-dicembre 2014), ben 52 contratti su 58 sono stati concessi con affidamento diretto;

la ragione del massiccio ricorso agli affidamenti diretti è che nella maggior parte dei casi non ci sarebbe stato il tempo di indire una gara e quindi, in virtù del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", l'urgenza avrebbe giustificato questa procedura;

a parere dell'interrogante è lecito chiedersi se per un evento programmato da molti anni quale il semestre di presidenza italiana della UE sia accettabile affermare ragioni di urgenza,

si chiede di sapere:

se quanto riportato nell'articolo citato corrisponda al vero;

quali siano le ragioni che al di là dell'urgenza hanno spinto il Governo ad un così massiccio ricorso agli affidamenti diretti;

qualora sia in grado di fornire dati differenti, quali iniziative di competenza intenda assumere per renderli pubblici.

(4-03823)

(21 aprile 2015)

RISPOSTA. - In relazione alle attività contrattuali svolte dal Ministero ai fini dell'organizzazione del recente semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, si desidera segnalare quanto segue.

Al contrario di quanto riportato nell'articolo di stampa citato, per gli esborsi della delegazione per l'organizzazione del semestre di presidenza italiana della UE è stato impiegato un ampio ventaglio di procedure, nel pieno rispetto della legge (gare pubbliche, intese di cooperazione amministrativa, acquisti in economia o cottimo fiduciario, procedure selettive cosiddette negoziate). Sebbene le procedure con affidamento diretto siano numerose, è importante sottolineare che risultano nel complesso di valore medio modesto; in termini percentuali, infatti, il valore degli affidamenti diretti è pari solo al 2 per cento, mentre quello delle altre procedure è equivalente al restante 98 per cento.

L'intera attività amministrativa della delegazione si è svolta nel rispetto della disciplina vigente, inclusi gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (poi Autorità nazionale anti-corruzione), così da ottemperare agli obblighi di trasparenza e tracciabilità. È stato parallelamente stipulato con l'Agenzia delle entrate un protocollo d'intesa per l'espletamento di servizi tecnico-estimativi. Anche in relazione alle procedure da impiegare per la selezione dei fornitori di beni e servizi, la delegazione ha operato nell'ambito del quadro normativo tracciato dalla legge n. 208 del 1984 relativa all'organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana (e successive modifiche) nonché della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

Sebbene il legislatore avesse attribuito con la legge di stabilità per il 2014 ampia latitudine all'azione amministrativa della delegazione, riconoscendo in buona sostanza la perdurante vigenza del regime previsto a suo tempo dalla legge n. 208 del 1984, in ogni circostanza si è agito nell'alveo della disciplina ordinaria dei contratti pubblici, contemperando le pressanti esigenze di approntare per tempo un efficiente apparato organizzativo con quelle, non meno importanti, di una gestione il più possibile in linea con le procedure adottate.

È del tutto evidente, infatti, come la ristrettezza del tempo intercorrente fra il momento dell'effettiva disponibilità dei fondi (febbraio 2014) e l'inizio del semestre (1° luglio 2014) rendesse inattuabile, nelle fattispecie "sopra soglia", l'adozione generalizzata di più lunghe procedure. Basti considerare, ad esempio, la durata dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, sommata agli ineludibili tempi di un'accurata valutazione delle offerte, del controllo dell'effettivo possesso dei requisiti, della redazione dei verbali nonché al termine dilatorio per la stipulazione del contratto (ai fini dell'eventuale impugnazione) a seguito dell'aggiudicazione, avrebbe concretamente comportato il rischio di giungere al 10 luglio 2014 senza disporre del-

le controparti contrattuali indispensabili a svolgere i compiti logistici e protocollari della delegazione.

Si segnala infine, per completezza di informazione, che il Ministero ha a suo tempo provveduto a replicare allo stesso articolo, che peraltro prendeva spunto dalla pubblicazione del rapporto di "Transparency international" sulla presidenza italiana, elaborato a partire dai dati esposti nel sito istituzionale e da contatti diretti fra la citata organizzazione non governativa e la Direzione generale competente della Farnesina.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DELLA VEDOVA

(29 luglio 2015)

---

BERGER. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 è stato emanato il regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

i gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come "f-gas", sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni. Si tratta in particolare: degli HFC, impiegati come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio ed infine come propellenti per aerosol e solventi; dei PFC, utilizzati nell'elettronica e nell'industria cosmetica e farmaceutica, nonché in taluni impianti di refrigerazione come sostitutivi del CFC. I PFC possono ancora trovarsi in vecchi sistemi di protezione antincendio; dell'SF<sub>6</sub>, utilizzato come gas di isolamento e di spegnimento d'arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di produzione nella produzione di magnesio e alluminio;

l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica obbliga tutti gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, a presentare entro il 31 maggio 2013 una dichiarazione contenente informazioni relative alla quantità di gas fluorurati emessa durante il 2012 nell'atmosfera;

i dati e il formato relativi alla dichiarazione vengono pubblicati sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ;

a seguito dell'annuncio in *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2013, è ora disponibile il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica;

la dichiarazione dovrà essere trasmessa all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 31 maggio 2013;

mancando meno di due settimane alla scadenza del termine e vista la quantità delle imprese interessate, i tempi per la consegna della dichiarazione 2013 sono troppo ristretti;

considerato che il 12 aprile 2013 è entrato in vigore il provvedimento (decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.) che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. L'articolo 6 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per chiunque non ottemperi agli obblighi di trasmissione e una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per chiunque trasmetta le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile attivarsi al fine di prevedere un rinvio di un anno del termine previsto per il 31 maggio 2013 entro il quale trasmettere la dichiarazione;

se non ritenga che tale proroga possa permettere agli operatori, che già si trovano in un periodo tanto difficile per l'economia e in un Paese dove il carico burocratico è tra i più alti al mondo, di acquisire le necessarie conoscenze per la tenuta del registro di impianto di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, per la predisposizione della dichiarazione e la necessaria familiarità con il sistema informatico attraverso il quale effettuare la relativa trasmissione senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste.

(4-00198)

(21 maggio 2013)

RISPOSTA. - Si rappresenta che la richiesta di rinvio termine per la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 è riferita ad un termine, 31 maggio 2013, ampiamente scaduto.

Per completezza di informazione si rappresenta, tuttavia, che, attese le difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria, era stato previsto, per l'anno 2013, di limitare la quantità di informazioni da trasmettere (invio dei soli dati identificativi dell'operatore e dell'impianto).

Inoltre, al fine di gestire tecnicamente i numerosi accessi alla piattaforma telematica, è stato previsto il mantenimento dell'accesso alla piattaforma anche per periodi successivi alla scadenza.

In ultimo, si rappresenta che le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 26 del 2013, per il mancato adempimento dell'obbligo non sono state irrogate.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(4 agosto 2015)

---

BLUNDO, SCIBONA, LEZZI, CASTALDI, MOLINARI, ENDRIZZI, ROMANI Maurizio, PEPE, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, PUGLIA, DONNO, MORRA, PAGLINI, FUCSIA, SIMEONI, BOCCHINO, BATTISTA, SERRA, COTTI, GIARRUSSO, VACCIANO, MANGILI, CAPPELLETTI, TAVERNA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel 1990 le biomasse coprivano il 13 per cento dei consumi mondiali di energia, costituendo la quarta fonte energetica mentre legname, scarti agricoli e sterco animale coprivano il 33 per cento dei consumi energetici dei Paesi emergenti. Con il passare degli anni le biomasse legnose sono diventate la principale fonte di energia e di inquinamento nelle abitazioni dei Paesi in via di sviluppo e i Paesi sviluppati hanno incentivato l'uso energetico delle biomasse in centrali termoelettriche;

L'Unione europea con la direttiva 2009/28/CE definisce le biomasse, come "la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani". Tale direttiva ha incoraggiato gli Stati membri ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (FER),

al punto che nel 2008 la produzione di calore da biomasse nell'intera Unione europea è stata equivalente a quella derivante da 7,8 milioni di tonnellate di petrolio. In Italia, attualmente risultano attive 663 centrali a biomassa solida, diffuse principalmente al Centro Nord e nelle aree interne della penisola mentre al Sud le centrali sono dislocate per lo più lungo le coste;

considerato che:

nel nostro Paese l'uso di biomasse per la produzione di elettricità è in forte espansione a causa dei consistenti incentivi pubblici previsti col meccanismo dei certificati verdi, introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani) in accoglimento della direttiva europea 96/92/CE. I certificati verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal gestore dei servizi energetici (GSE), in misura proporzionale all'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili. Questo meccanismo si basa sull'obbligo, posto di norma in capo ai produttori e agli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale meccanismo è indirettamente sostenuto dai cittadini-utenti mediante il pagamento in bolletta della tassa del 7 per cento sui consumi elettrici;

gli studi sull'impatto ambientale indotto dalla combustione di biomasse richiedono enorme cautela ed attenzione, soprattutto a causa del rischio di immissione nell'ambiente di macro e micro inquinanti, polveri sottili ed ultra sottili, ossidi di azoto e, solo in caso di combustione imperfetta, idrocarburi policiclici aromatici. L'inclusione della frazione organica dei rifiuti industriali può portare anche all'emissione di diossine con effetti potenzialmente pericolosi per la salute delle popolazioni esposte;

nonostante le segnalazioni, sempre più frequenti, della letteratura scientifica in merito alle conseguenze prodotte da tali sostanze sulla salute dei cittadini, spesso non si trova traccia, nelle autorizzazioni di centrali a biomasse, della previsione di limiti specifici ai possibili inquinanti emessi dalla combustione delle biomasse;

la direttiva europea 96/62/CE sulla gestione e qualità dell'aria, all'articolo 1 individua tra i suoi principali obiettivi quello "di mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è già buona, e migliorarla negli altri casi". Appare, quindi, insufficiente il mero riferimento alle migliori tecnologie disponibili che di solito si rinviene nei documenti di presentazione degli impianti. Occorrerebbe affiancare a queste prescrizioni anche l'introduzione di un confronto tra la qualità dell'aria, del suolo e delle acque prima dell'entrata in funzione dell'impianto a biomasse ed alcune stime delle matrici ambientali dopo la realizzazione e l'attivazione dell'impianto, al fine di migliorare o perlomeno far rimanere inalterati i valori preesistenti all'inizio di attività dell'impianto;



considerato inoltre che la Regione Abruzzo ha avviato l'utilizzo della biomassa quale fonte energetica attraverso un accordo di programma stipulato nel 2004 con il Ministero dell'ambiente e sviluppato dall'assessorato regionale per l'agricoltura, le foreste e lo sviluppo rurale, caccia e pesca. Da quel momento la presenza di impianti a biomassa sul territorio abruzzese si è moltiplicata, soprattutto in provincia di Chieti, con gravi conseguenze sulla salute dei cittadini. Sono già attivi, a tal proposito, i Sansifici Vecere, situati in una zona fortemente antropizzata, dove oltre all'estrazione di olio dalle sanse si brucia sansa esausta e cippato di legno attraverso un impianto da 6MW termici, e la GCT Srl che in passato ha anche bruciato cippato di legna proveniente dalla Toscana. Risultano invece realizzati ma non ancora operativi, ovvero in via di realizzazione, l'impianto di Istonia energy, costato circa 9 milioni di euro, con circa 4MW di potenza, che brucerà oli vegetali, con il rischio di compromettere la già precaria qualità dell'aria del territorio vastese, la Puccioni SpA da 16,2 MW, l'Aura Energia SpA da 49,9 MW che dovrebbe essere alimentata dalla bruciatura di residui di vinacce e la Eco Energy Srl da 34 MW che brucerà oli vegetali. A conclusione di questo preoccupante quadro il tentativo da parte della Power Crop del gruppo Maccaferri di riconvertire a Celano, in provincia di L'Aquila, uno dei vecchi siti Eridania in uno stabilimento a biomasse "da agricoltura dedicata" (coltivazione di piante oleaginose). A ciò si aggiunga l'imminente costruzione di una centrale a biomasse della ditta Futuris Aquilana Srl in una zona altamente antropizzata e nelle immediate vicinanze di un impianto di lavorazioni delle carni;

preso atto che:

la potenza elettrica installata oggi in Italia è di 110 GW a fronte di un fabbisogno nazionale che nel momento di massima richiesta giornaliera non supera i 42 GW;

in Europa si sta sempre più incentivando una diversificazione nell'uso energetico delle biomasse, anche attraverso il recupero e l'utilizzo del biogas da fermentazione anaerobica di residui agricoli, fanghi di depurazione di acque e scarti di cucina, che garantisce un impatto ambientale inferiore, permette il recupero integrale del potenziale energetico delle biomasse e alleggerisce la bilancia commerciale, evitando il ricorso all'importazione di combustibili fossili o la devastazione del territorio alla ricerca di risibili quantità di idrocarburi,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo stiano valutando, o intendano eventualmente valutare in futuro, al fine di riordinare il meccanismo dei "certificati verdi" ed apportare sostanziali modifiche all'attuale sistema di incentivi pubblici previsto per le biomasse e, in generale, per le fonti rinnovabili, nella direzione di una maggiore efficienza energetica, della

drastica riduzione delle emissioni di composti tossici, della minore diffusione di gas climalteranti, prendendo seriamente in considerazione soprattutto le valutazioni sul ciclo di vita;

se non sia opportuno incentivare un uso energetico delle biomasse maggiormente integrato nel sistema delle fonti rinnovabili, sul modello di quanto sta già accadendo in Europa, al fine di dare inizio a quella svolta radicale, di cui l'intero Paese necessita, che permetterebbe di fermare il continuo avvelenamento dell'ambiente e il depauperamento delle vocazioni naturali, sociali ed economiche che ogni territorio locale o nazionale ha diritto di tutelare e conservare.

(4-00477)

(2 luglio 2013)

RISPOSTA. - In merito alle iniziative del Governo volte a riordinare i meccanismi dei certificati verdi e degli incentivi per gli impianti di energia rinnovabile alimentati da biomassa si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata appare superata, essendo vigente un nuovo meccanismo di incentivazione che ha sostituito quello dei certificati verdi e che prevede incentivi differenziati anche a seconda delle materie prime utilizzate, premiando l'utilizzo di sottoprodotti. Tale approccio valorizza il recupero di residui altrimenti destinati alla discarica e presenta un minore impatto ambientale.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(4 agosto 2015)

---

CASALETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che uno dei diritti civili più importanti è il diritto di voto, ma, purtroppo, in Italia aumenta sempre più l'assenteismo dei cittadini;

considerato che molti lavoratori e studenti ad ogni tornata elettorale non possono contribuire alla definizione della volontà popolare facendo aumentare l'assenteismo;

risulta all'interrogante che la rinuncia al voto, oltre che da un crescente distacco degli stessi dalla politica, è motivata pure dalle difficoltà lo-

gistiche che incontrano molti elettori che si trovano nei giorni delle elezioni, per motivi di salute, di studio, di lavoro o familiari, in località distanti dal luogo di residenza;

rilevato che:

sono circa 286.000 gli studenti iscritti in università di regioni diverse dalla loro a cui si aggiungono 25.000 studenti impegnati ogni anno nel progetto "Erasmus". Molti di loro, spesso, non hanno la possibilità economica per poter tornare a casa per esercitare il proprio diritto di voto;

il voto per corrispondenza è garantito al personale delle forze armate, agli agenti di polizia, a professori e ricercatori universitari e cittadini italiani che vivono da decenni in Paesi stranieri, ma viene negato agli studenti e a chi è impedito per i motivi prima ricordati;

un emendamento al disegno di legge in materia di elezioni della Camera e del Senato sul voto per corrispondenza è stato già presentato alla Camera da esponenti di diverse forze politiche;

ritenuto che a giudizio dell'interrogante la questione potrebbe essere risolta attraverso la possibilità per ogni cittadino di votare 20 giorni prima del giorno del voto presso la Prefettura della provincia in cui intende votare, senza essere costretto a tornare nel comune di residenza,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga utile porre attenzione all'emendamento sul voto per corrispondenza già presentato alla Camera da esponenti di diverse forze politiche che darebbe già da subito, e quindi in occasione delle elezioni europee, la possibilità di poter votare a diverse centinaia di migliaia di persone.

(4-01906)

(20 marzo 2014)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione è stata posta la questione delle difficoltà che incontrano molti elettori nell'esercizio del proprio diritto di voto, a causa dei problemi logistici che si vengono a creare ove essi si trovino, per vari motivi, in località distanti dal luogo di residenza. In proposito si rappresenta che, come auspicato, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, è stata inserita apposita previsione, nell'ambito della riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati (art. 2, comma 37, della legge 6 maggio 2015, n. 52), che così recita: «Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione

elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure o mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti al sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470».

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BOCCI

(9 settembre 2015)

---

CASALETTO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE obbliga alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee; ciò dovrebbe avvenire soprattutto attraverso usi efficienti e promuovendo l'integrazione delle diverse normative riguardanti l'acqua;

considerato che viene rilanciata la necessità di gestire questa risorsa con un'ottica ecologica attraverso una pianificazione di bacino idrografico e considerando il ciclo delle acque e non i confini amministrativi di Province, Regioni o Stati;

rilevato che:

la direttiva si fonda sui principi di precauzione, prevenzione e partecipazione pubblica;

gli Stati membri vengono chiamati alla definizione delle caratteristiche dei distretti idrografici, in cui sono compresi i corrispondenti bacini, all'esame dell'impatto ambientale delle attività umane, all'analisi economica dell'utilizzo idrico, al monitoraggio dello stato delle acque superficiali e sotterranee e delle aree protette e ad intraprendere concretamente le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;

l'obiettivo della direttiva è di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro il 2015, avendo come riferimento parametri e indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici;

ritenuto che l'Italia si è rivelata inadempiente nell'applicazione della direttiva 2000/60/CE. In un monitoraggio sulla qualità della sua trasposizione ed applicazione, promosso dall'EEB (European environmental bureau) e dal WWF EPO (European policy office), l'Italia è risultato l'ultimo

Paese dell'Unione europea che non ha avviato azioni significative in quella direzione,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di competenza, iniziative per favorire l'adeguata applicazione della direttiva in Italia.

(4-02752)

(1° ottobre 2014)

RISPOSTA. - In primo luogo si rileva che la fonte citata nell'interrogazione per argomentare le possibili criticità sullo stato di attuazione in Italia della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) è un documento che risale ad oltre un decennio fa, pubblicato nel febbraio 2005, verosimilmente sulla base di rilevazioni ancora precedenti (sul sito del WWF, "il pianeta/impatti ambientali/acqua/la direttiva quadro acque"). Da allora si sono compiuti significativi progressi.

Con il decreto legislativo n. 152 del 2006, si è provveduto al recepimento della direttiva nella normativa nazionale. Con successivi provvedimenti, il decreto legislativo n. 30 del 2009, e il decreto legislativo n. 219 del 2010, sono state recepite le cosiddette direttive figlie (direttiva acque sotterranee 2006/118/CE, direttiva sostanze prioritarie 2008/105/CE). Sono stati emanati, inoltre, numerosi regolamenti tecnici, quali ad esempio le norme per la tipizzazione e classificazione dei corpi idrici secondo l'innovativa metodologia introdotta dalla direttiva, per l'individuazione dei corpi idrici fortemente modificati, per la quantificazione dei costi ambientali e della risorsa, per la rendicontazione delle informazioni sull'acqua.

Le autorità competenti, cui la normativa assegna i compiti di monitoraggio dei corpi idrici e pianificazione, dispongono, pertanto, degli strumenti normativi e tecnici per la diagnosi dello stato dei corpi idrici secondo i criteri e i metodi definiti dalla direttiva e per la pianificazione delle misure di miglioramento.

In proposito, nelle more della costituzione e operatività delle autorità di bacino distrettuali, attraverso la legge n. 13 del 2009, e successivamente con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, è stata assicurata, attraverso le autorità di bacino nazionali, l'attività di coordinamento per la predisposizione e successiva revisione dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 13 della direttiva quadro acque. I piani di gestione per gli 8 distretti idrografici identificati sul territorio nazionale sono stati pubblicati nel febbraio 2010, dopo la prevista fase di consultazione pubblica di 6 mesi, e rendicontati alla Commissione europea entro la scadenza di marzo

2010 prevista dalla direttiva. L'Italia è stata l'unico dei Paesi dell'area mediterranea ad adempiere a tale obbligo nei tempi stabiliti.

Attualmente, i piani di gestione 2010 sono in fase di riesame e revisione, secondo la cadenza sessennale prevista dalla direttiva. In tale processo le autorità competenti tengono in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione europea pubblicate nel documento allegato alla comunicazione della Commissione COM2012(670 final) "Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Piani di gestione dei bacini idrografici" (sul sito dell'Unione europea, "environment/water/water-framework/pdf/3rd\_report/CWD-2012-379\_EN-Vol3\_IT.pdf" a seguito dell'esame dei piani di gestione 2010 pubblicati dall'Italia, che ne ha evidenziato le numerose criticità). Ci si augura che i progressi compiuti possano trovare adeguato riscontro nei piani di gestione riesaminati, di prossima pubblicazione (scadenza prevista dalla direttiva: dicembre 2015).

Si deve rilevare, in proposito, un ritardo preoccupante da parte di alcune Regioni, in particolare nel Sud Italia, nell'adempimento dei compiti assegnati, ad esempio in materia di monitoraggio dei corpi idrici, analisi delle pressioni e degli impatti, definizione degli obiettivi di qualità, che rischia di pregiudicare la possibilità di una corretta pianificazione a livello distrettuale e, attraverso il meccanismo della condizionalità *ex ante* in materia di risorse idriche per l'erogazione dei fondi comunitari, di pregiudicare l'accesso ai finanziamenti delle politiche di coesione 2014-2020 per tali Regioni. È necessario, quindi, che le autorità competenti garantiscano un tempestivo adempimento degli obblighi di competenza.

Sul versante della *governance*, si deve constatare la difficoltà che deriva dalla mancata operatività delle autorità di bacino distrettuali, che questo Ministero ha affrontato in varie occasioni, anche attraverso la predisposizione di proposte di legge che sono state sottoposte al vaglio del Parlamento per il necessario *iter* legislativo e che, ancora oggi, a oltre 11 anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, non hanno visto una finalizzazione.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(27 luglio 2015)

---

CASALETTO, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, MORONE-SE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Comitato provinciale Monza e Brianza per l'acqua pubblica, ora Comitato beni comuni di Monza e Brianza, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui numero di registro generale è 98/2013, avverso l'illegittimo affidamento del servizio idrico integrato a Brianzacque Srl, e il giorno 13 febbraio 2013 si è tenuta l'adunanza del Consiglio di Stato, seconda sezione, per la discussione;

la relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, firmata e spedita al Consiglio di Stato, nel merito dichiara fondate le istanze del Comitato rilevando, fra l'altro, la mancanza da parte di Brianzacque Srl dei requisiti giuridici per essere affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato;

il Ministro, nella richiesta di controdeduzioni al Comitato, eccepisce una carenza di legittimazione ad agire, ma, per consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295), tale legittimazione è ritenuta sussistere per i comitati che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con pronuncia del 17 ottobre 2012, si è espressa in questi termini: "l'affidamento *in house* a Brianzacque Srl è avvenuto in assenza dei requisiti richiesti per tale forma di affidamento";

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è parte di quel Comitato, e ne ha anche disegnato il *logo*; il Comitato trae la sua legittimazione dall'ampio numero di persone che lo sostengono e soprattutto dalla missione di difendere in tutte le sedi i beni pubblici sulla cui tutela fonda la sua azione;

rilevato che, a quanto risulta agli interroganti:

le istituzioni della Brianza subiscono pesanti condizionamenti da parte della malavita organizzata, come dimostrano le numerose indagini della procura di Monza;

in generale, il reiterato comportamento illegittimo di una pubblica amministrazione può essere il preludio all'illegalità e alle infiltrazioni malavitose;

il Comitato, oltre ad impugnare nelle relative sedi gli atti illegittimi, effettua una costante sensibilizzazione nei confronti degli enti locali;

la logica degli interessi partitocratici tende a minimizzare la portata di tale illegittimo affidamento del servizio idrico avvenuto a favore di Brianzacque Srl;

il Comitato ha più volte chiesto l'intervento del prefetto al fine di ristabilire la certezza di ruoli e l'espletamento delle corrette procedure di legge;

la Provincia di Monza e Brianza, nel perseguire il suo disegno illegittimo, in assenza di adeguata istruttoria, induce gli enti locali interessati a decisioni viziate da scarsa informazione e foriera di irreparabili danni economici ed ambientali;

in merito alla gravissima situazione venutasi a creare in provincia di Monza e Brianza in relazione alla riorganizzazione del servizio idrico integrato,

si chiede di sapere:

quali atti i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che l'azione amministrativa relativa alla vicenda illustrata venga deviata, ponendo gli enti locali nella situazione di deliberare atti illegittimi e privi della necessaria istruttoria;

quali iniziative abbia posto in essere il prefetto di Monza e Brianza per attuare la leale collaborazione con le autonomie territoriali prevista dalla normativa vigente;

quali eventuali informative il prefetto di Monza e Brianza abbia prodotto al Ministero dell'ambiente circa l'attività del Comitato.

(4-00190)

(16 maggio 2013)

RISPOSTA. - Il ricorso straordinario al Capo dello Stato (R.G. n. 98/2013) è stato proposto dal signor Biagio Catena Cardillo, in qualità di referente provinciale del comitato provinciale Monza e Brianza per l'acqua pubblica, contro l'ufficio d'ambito territoriale omogeneo per la provincia di Monza e Brianza, contro e nei confronti di Brianzacque srl per l'annullamento del provvedimento con il quale il consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito territoriale aveva determinato lo schema di convenzione che le società patrimoniali avrebbero dovuto sottoscrivere per il riconoscimento dei rimborsi tariffari per il servizio idrico ingrato.

Con relazione n. 46976 del 10 dicembre 2012, il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso, esprimendo l'avviso che lo stesso dovesse essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente comitato. In particolare, pur non riconoscendo



la legittimazione ad agire da parte del ricorrente, nel merito questa amministrazione ha considerato fondate le istanze del comitato relativamente alla necessità del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, nonché in ordine alla mancanza, da parte di Brianzacque srl, dei requisiti giuridici per essere affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato.

In adempimento al parere interlocutorio n. 1177 del 12 marzo 2013 del Consiglio di Stato, il Ministero ha trasmesso al ricorrente la relazione citata con gli allegati atti del procedimento, per l'eventuale deposito di controdeduzioni. Successivamente, con parere interlocutorio n. 98/2013 reso nell'adunanza del 10 luglio 2013 e rispettivamente del 9 ottobre 2013, il Ministero ha inoltrato al ricorrente copia della memoria dell'ambito territoriale ottimale, depositata in data 5 luglio 2013, assegnando allo stesso il termine ultimo di 30 giorni per formulare eventuali osservazioni. Inoltre, è stata trasmessa copia del contenzioso all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, al fine di acquisirne il parere in merito alla legittimità dell'affidamento a Brianzacque srl. Questo Dicastero, ottemperando a quanto richiesto, ha poi inviato al Consiglio di Stato le osservazioni del ricorrente in merito alla memoria ed il parere dell'Autorità garante.

In data 20 novembre 2014, con ulteriore parere interlocutorio, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario che il Ministero trasmettesse una relazione istruttoria integrativa, da inviare a tutte le parti interessate, nell'ambito di un quadro aggiornato all'attualità della situazione di fatto sottesa alla controversia. Pertanto, il 23 aprile 2015 si è ottemperato alla richiesta del Consiglio di Stato, inviando quanto richiesto nonché le memorie ricevute dalle parti. Allo stato attuale si è in attesa del parere definitivo da parte del supremo organo consultivo sulla questione.

Sarà comunque cura del Dicastero valutare le opportune iniziative da intraprendere al fine di uniformarsi all'orientamento del Consiglio di Stato e di garantire l'esperibilità di azioni volte alla tutela dell'acqua quale bene comune e pubblico.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(4 agosto 2015)

---

CASSON, PEGORER, D'ADDA, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, GRANAIOLA, RICCHIUTI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

secondo il rapporto ufficiale "Indian Minerals yearbook 2012", pubblicato a febbraio 2014, il maggiore importatore mondiale di amianto dall'India è l'Italia, Paese dove l'amianto è fuori legge dal 1992. In aggiunta, secondo il rapporto governativo USA "2012 minerals yearbook" tra il 2011 e il 2012 l'Italia ha importato dagli USA 342 manufatti contenenti amianto;

dai dati della rivista "Exports of Asbestos Total (By Countries)" risulta che negli anni 2011-2012 l'Italia ha importato rispettivamente 1.296 tonnellate di amianto per un totale di 2.862 euro a fronte di quanto fatto da Nepal (124 tonnellate per 487.000 euro), Nigeria (38 tonnellate per 148.000 euro), Kenya (28 tonnellate per 144.000 euro), Ghana (15 tonnellate per 138.000 euro), Polinesia francese (quantità imprecisata per 59.000 euro), Camerun (51 tonnellate per 35.000 euro), altri Paesi (quantità imprecisata per 1.000 euro),

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che ciò corrisponda al vero;

per quali ragioni non siano stati fatti i dovuti controlli e l'amianto non sia stato rinviato al mittente, considerando che la legge n. 257 del 1992 ne vieta l'importazione;

se siano a conoscenza dell'importazione di amianto o di manufatti che lo contengono e in quali quantità, per quali usi e per quali destinatari dall'India, dagli USA e da eventuali altri Paesi;

se siano a conoscenza dell'indagine aperta dal procuratore della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello, in merito;

se non intendano prendere le dovute misure finalizzate ad eliminare l'amianto importato a spese dei suoi importatori e a determinare se, soprattutto nei porti, transitino merci contenenti amianto (che possono contaminare chiunque a qualunque titolo venga a contatto con loro), vigilando affinché simili fatti delittuosi non avvengano più.

(4-03340)

(4 febbraio 2015)

RISPOSTA. - Si riferisce innanzitutto che il Ministero della salute, dopo aver acquisito il testo della 51a relazione annuale sui minerali del competente Ministero del Governo indiano, attestante avvenute esportazioni di amianto verso l'Italia, aveva formulato una richiesta di chiarimenti indirizzata all'ambasciata indiana in data 8 gennaio 2015, per ottenere conferma

della consistenza e dell'origine dei dati. Contemporaneamente, lo stesso Dicastero aveva preso contatti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, riferita la concomitanza dell'interessamento della Procura della Repubblica di Torino, aveva prontamente provveduto a fornire elementi sulle indagini avviate, nell'attesa di ulteriori approfondimenti.

La Direzione centrale antifrode e controlli dell'Agenzia ha, quindi, fornito i seguenti dati riferiti alle diverse categorie merceologiche interessate, per l'arco temporale 2011-2014.

Importazioni di amianto e prodotti contenenti amianto - quantità (in chilogrammi)

Tipologia di merce	2011	2012	2013	2014
2524 - amianto (asbesto)	-	-	-	-
681140 - lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili contenenti amianto	760		5	2.120
6812 - amianto (asbesto) lavorato	28.954	537	540	484
6813 - guarnizioni di frizione contenenti amianto	437		40	
<b>Totale complessivo</b>	<b>30.151</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>2.604</b>

Dal 2011 al 2014 non risultano importazioni di amianto (asbesto), ma solo di prodotti contenenti amianto (voci 681140 e 6813 sulla tabella) e amianto (asbesto) lavorato (voce 6812), per un totale di quasi 34 tonnellate per l'intero periodo considerato. I maggiori quantitativi sono stati importati nel 2011 e sono diminuiti in modo significativo negli anni successivi.

In particolare, come risulta dalla lettura della tabella sotto riportata, che suddivide le importazioni per Paesi d'origine, si evidenzia che dall'India sono stati importati solo 2 chili di amianto (asbesto) lavorato (voce 6812), di cui un chilo nel 2012 e l'altro nel 2013, mentre dagli Stati Uniti è stato importato lo stesso prodotto per un totale di quasi 22 tonnellate nel 2011, con una progressiva diminuzione negli anni successivi, sino a ridursi a 9 chilogrammi nel 2014.

Importazioni di amianto e prodotti contenenti amianto suddivise per Paese di origine della merce - quantità (in chilogrammi)

Tipologia di merce	Paese di origine	2011	2012	2013	2014
681140 - lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili contenenti amianto	IN - India	-	-	-	-
	US - Stati Uniti	-	-	-	-
	Altri Paesi	760	-	5	2.120

6812 - amianto (asbesto) lavorato	IN - India	-	1	1	-
	US - Stati Uniti	21.938	53	17	9
	Altri Paesi	7.016	483	522	474
6813 - guarnizioni di frizione contenenti amianto	IN - India	-	-	-	-
	US - Stati Uniti	-	-	-	-
	Altri Paesi	437	-	40	-
<b>Totale complessivo</b>		<b>30.151</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>2.604</b>

(fonte: elaborazione su dati Cognos, banca dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Il Ministero della salute ha riferito, altresì, in occasione dell'istruttoria svolta da questo Dicastero, di non aver ricevuto alcuna risposta da parte dell'ambasciata indiana e che, ritenendo tuttavia necessaria una maggiore attenzione al fenomeno illegale delle importazioni, evidenziato dalle prime indagini, ha provveduto nello scorso mese di giugno a richiedere ulteriori elementi di verifica al comando carabinieri Nuclei antisofisticazione e sanità e alla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimanendo tuttora in attesa degli esiti dell'aggiornamento. La stessa Agenzia, appositamente interpellata, ha fatto presente di non poter fornire ulteriori e dettagliate notizie in merito all'argomento, essendo tuttora in corso le indagini condotte dalla Procura di Torino, coperte da segreto istruttorio.

Il Ministero della giustizia ha confermato, peraltro, che presso la Procura di Torino sono in corso indagini preliminari per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 1, comma 2, e 15 della legge n. 257 del 1992, volte all'identificazione degli autori di importazioni di amianto in Italia; il segreto investigativo non consente di acquisire, tuttavia, alcuna ulteriore informazione sullo stato del procedimento.

In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda giudiziaria, considerata la gravità della fattispecie qualora venisse confermata l'introduzione illegale nel territorio nazionale di amianto o di prodotti che lo contengono, si assicura che sarà particolare cura del Governo svolgere tutti i necessari accertamenti e approfondimenti per perseguirne i responsabili ed evitare, per il futuro, il ripetersi del fenomeno.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(28 luglio 2015)

CENTINAIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il Sito di interesse nazionale di Broni, in provincia di Pavia, è uno dei 57 siti maggiormente inquinati del nostro Paese, inserito dall'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nell'elenco dei siti cui consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;

con il decreto ministeriale 26 novembre 2002 si è provveduto alla perimetrazione del sito di Broni, inquinato dalla presenza dell'area dismessa della Cementifera italiana Fibronit SpA, che dal 1932 al 1992, anno in cui ne è stata inibita la produzione ai sensi della legge n.257 del 1992 (con una proroga fino al 1994), ha lavorato l'amianto per la produzione, in cemento-amianto, di tubi, lastre di copertura e pezzi speciali per camini, colmi, eccetera;

nella stessa area la finanziaria Fibronit ha costruito successivamente tubi in fibrocemento c.p.c. (senza amianto) insediandosi però in locali ed ambienti inquinati da amianto, ceduti successivamente nel 1998, insieme ai prodotti finiti, ai macchinari e alle rimanenze di magazzino, alla Ecored SpA, appositamente costituita;

l'area ha un'estensione di circa 13,5 ettari e dista soltanto 600 metri dal centro storico di Broni; negli anni, è stata raggiunta dall'espansione residenziale ed artigianale del Comune di Broni;

un censimento effettuato dal Comune di Broni rileva una superficie complessiva di circa 150.000 metri quadrati di coperture in amianto, di cui circa 1.000 metri quadrati in edifici pubblici, tra cui anche scuole;

la presenza di amianto ha creato a Broni un'emergenza sanitaria drammatica con un numero ormai tragico di morti da malattie asbesto-correlate che hanno colpito non soltanto gli ex lavoratori (circa 3.800 tra uomini e donne) e i loro familiari, direttamente o indirettamente a contatto con la fonte di inquinamento, ma colpiscono in questi ultimi tempi anche cittadini che hanno soltanto respirato l'aria di Broni all'epoca del funzionamento dell'impianto;

la situazione è destinata ad aggravarsi in quanto l'esposizione ad amianto comporta l'insorgere nelle persone esposte, dopo anni, di tali patologie asbesto-correlate che si manifestano sotto forma di mesotelioma, tumore al polmone, alla laringe, all'ovaio e altro; Broni è l'area con il più alto

numero di decessi per mesotelioma rispetto al numero di abitanti in Italia, patologia che colpisce anche i soggetti non esposti per motivi professionali;

lo Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento (Sentieri), condotto e finanziato nell'ambito del Programma strategico ambiente e salute del Ministero della salute, ha condotto un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di 44 dei 57 «siti di interesse nazionale per le bonifiche»;

il progetto Sentieri, iniziato nel 2007, è stato completato nel mese di dicembre 2010, mentre i risultati sono pubblicati in 2 supplementi della rivista "Epidemiologia & Prevenzione" rispettivamente nell'autunno del 2010 e del 2011; nel periodo di esame 1995-2002, nell'insieme dei 12 siti nazionali contaminati da amianto, sono stati osservati un totale di 416 casi di tumore maligno della pleura in eccesso rispetto alle attese;

la bonifica nel sito di Broni riguarda un totale di circa 300.000 metri quadri; dal 1994 al 2000 non è stata operata alcuna operazione di bonifica, in quanto il progetto di bonifica ambientale, proposto più volte dalla finanziaria Fibronit all'amministrazione comunale, sembra essere stato sempre respinto dagli organi di controllo a causa delle gravi carenze tecniche riscontrate;

il Comune di Broni ha attivato i poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti e dal 2002 al 2006 è stato effettuato il piano di caratterizzazione dell'area ex Fibronit e sono stati realizzati una serie di interventi di messa in sicurezza, consistenti nello smaltimento dei rifiuti e dei materiali contenenti amianto giacenti sui piazzali nonché di altri materiali pericolosi; l'area ex Fibronit ed ex Ecored è passata nel 2009 alla proprietà dell'amministrazione comunale e nel 2010 è stato presentato ed approvato il progetto della messa in sicurezza dell'intero sito;

ad oggi, sono state poste in essere diverse attività, sia per la messa in sicurezza, attraverso misure per il contenimento del rischio di diffusione delle fibre d'amianto nell'ambiente, sia per l'avvio del primo stralcio di bonifica dei capannoni industriali; per la messa in sicurezza e la bonifica Fibronit sono già stati assegnati finanziamenti statali per 5.422.727 euro e regionali per 1.282.145,80;

da notizia di stampa ("il Sole 24-ore" di mercoledì 24 settembre 2014) sembra che servano 20 milioni di euro per ultimare la bonifica integrale di Broni;

nonostante le continue istanze delle amministrazioni locali che si sono succedute e di tutti i cittadini, la bonifica non è proseguita per la mancanza di fondi,

si chiede di sapere se il Governo intenda individuare urgentemente e rendere immediatamente disponibili adeguate risorse economiche che consentano di ultimare la bonifica del sito di interesse nazionale di Broni.

(4-02721)

(25 settembre 2014)

CENTINAIO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-02721 presentata dal sottoscritto giovedì 25 settembre 2014, nella seduta n. 318, è stata esposta al Ministro in indirizzo la situazione del Sito di interesse nazionale di Broni, in provincia di Pavia, che è uno dei 57 siti maggiormente inquinati del nostro Paese, inserito dall'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nell'elenco dei siti cui consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;

nell'interrogazione, ancora in attesa di risposta, sono evidenziati gli studi epidemiologici conseguiti e la gravità delle condizioni del contesto per i cittadini, a causa dell'inquinamento da amianto provocato dalla presenza dell'area dismessa della Cementifera italiana Fibronit SpA e dallo smaltimento illegale dei rifiuti di amianto nell'area, e si chiede l'immediata disponibilità di risorse economiche, valutando in 20 milioni di euro il completamento della bonifica dell'area;

ultimamente, la notizia dello stanziamento di circa 19 milioni per la bonifica di Broni (16 per l'area Fibronit e 3,3 per gli edifici pubblici) ha dato speranza alla popolazione e l'associazione vittime dell'amianto "Avani" ha ricevuto circa 30 segnalazioni sullo smaltimento illegale dei rifiuti di amianto nell'area;

purtroppo, sembra che, nonostante gli sforzi della Regione Lombardia per ottenere i finanziamenti in tempi brevi, la macchina burocratica del Ministero tenga ancora bloccati i fondi per la mancanza di una firma all'autorizzazione;

i cittadini di Broni, preoccupati della propria salute, sono stanchi delle ripetute promesse per il completamento della bonifica della loro terra e chiedono l'immediatezza delle decisioni e azioni concrete da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda sbloccare urgentemente gli ostacoli burocratici e rendere immediatamente usufruibili le risorse economiche disponibili per il completamento definitivo della bonifica di Broni;

quale sia inoltre la data precisa prevista per l'inizio dei lavori di bonifica.

(4-03889)

(30 aprile 2015)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - In merito alle problematiche ambientali concernenti le attività di bonifica nel sito di interesse nazionale di "Broni", si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha previsto, al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto, lo stanziamento di 45.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25.000.000 annui a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli.

Al netto di quanto già destinato ai Comuni di Casale Monferrato e di Napoli (pari a complessivi 75.000.000 euro) residuano, pertanto, 60.000.000 euro destinati, nel triennio, agli interventi di bonifica ricadenti negli ulteriori SIN interessati dalla presenza di amianto ("Bari-Fibronit", "Biancavilla", "Broni", "Balangero" ed "Emarese"). Le risorse sono trasferite a ciascun soggetto beneficiario con decreto di questo Ministero, ai sensi dell'art. 51 della normativa citata.

Al fine di dare seguito al disposto normativo, il Dicastero ha chiesto a Regioni e Comuni interessati di proporre gli interventi di bonifica da amianto da finanziare a valere sulle risorse. Sulla base delle segnalazioni pervenute, il Ministero ha elaborato il quadro degli interventi, completo delle relative informazioni di carattere procedurale, fisico e finanziario.

A seguito dell'istruttoria condotta con gli enti locali, il Ministero ha predisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 51, il decreto direttoriale n. 4 del 18 febbraio 2015, nel quale sono state individuate, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse assegnate. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla presentazione della documentazione prevista dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto.

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.



Da ultimo, si evidenzia che il provvedimento è stato notificato in data 11 marzo 2015, il trasferimento è stato impegnato in data 24 marzo, la trasmissione della documentazione è stata sollecitata in data 13 marzo e in data 26 giugno 2015.

Ad oggi, l'amministrazione è in attesa di riscontro da parte del Comune di Broni.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(27 luglio 2015)

---

DI MAGGIO. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

nel corso di una puntata della trasmissione televisiva "Le Iene" andate in onda il giorno 5 marzo 2015, il giornalista Mauro Casciari ha realizzato un servizio dal titolo "Chi ruba i pacchi che spedisce";

nel servizio appare evidente che si è in presenza di un reato di truffa ai danni di un cittadino posto in essere dal corriere postale;

la cosa che stupisce è la posizione dei carabinieri e il loro apparente coinvolgimento nella vicenda,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per approfondire la vicenda, al fine di salvaguardare la fiducia che ogni cittadino deve avere nei confronti di un'istituzione come l'Arma dei Carabinieri, che ha come scopo preciso quello di proteggere ogni persona.

(4-03590)

(10 marzo 2015)

RISPOSTA. - Il filmato citato si riferisce ad un'intervista rilasciata dal gestore di un negozio di telefonia e di accessori informatici, il quale ha ipotizzato, sulla scorta di elementi in suo possesso, che l'ammacco di un telefono cellulare dal plico restituitogli dal corriere di spedizioni per irreperibilità del destinatario fosse da imputare al personale della filiale di una società di spedizioni, con sede nel ai Tito (Potenza).

Nel merito, si osserva che il personale della stazione carabinieri di Tito, di concerto con i colleghi dell'omologo reparto di Martina Franca (Taranto), presso il quale il commerciante ha sporto denuncia per l'accaduto, ha effettuato tutti i necessari accertamenti riguardanti l'intera vicenda, al fine di consentire all'autorità giudiziaria di Taranto, titolare delle indagini, peraltro tuttora in corso, di valutare compiutamente i fatti.

Le immagini trasmesse nel corso del programma televisivo "Le iene" sono state riprese da una *troupe* che, in quell'occasione, non è stata fatta entrare all'interno della stazione carabinieri di Tito, avendo rifiutato la doverosa richiesta dei militari a spengere le apparecchiature di audiovideo-ripresa prima di accedere all'interno.

Le verifiche condotte dalle competenti autorità gerarchiche hanno rivelato la correttezza delle procedure adottate dai carabinieri, attenutisi scrupolosamente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, che, consapevoli non solo delle responsabilità e dei compiti istituzionali, ma anche delle attese dei cittadini onesti, hanno continuato ad indagare e a riferire degli esiti alla competente autorità giudiziaria.

Non essendo stato, pertanto, rilevato nel comportamento dei militari alcun profilo di illegittimità che richieda l'adozione di provvedimenti, risultando per contro lo stesso ispirato a giusti criteri di operatività e di etica professionale, non si ravvisano ragioni tali per procedere con ulteriori approfondimenti della vicenda.

*Il Ministro della difesa*

PINOTTI

(7 agosto 2015)

---

GATTI, PIZZETTI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) con invalidità accertata dall'Inps non inferiore all'80 per cento hanno diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente alla riforma pensionistica del 1992;

l'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prescrive, infatti, che l'elevazione dei limiti di età stabiliti dal medesimo provvedimento non si applica per coloro che si trovano nella predetta condizione: le donne possono accedere alla pensione di vecchiaia a 55 anni, gli uomini a 60 anni;

le riforme in materia previdenziale succedutesi nel corso degli anni non hanno modificato tale regime derogatorio - a tale proposito si vedano le circolari Inps n. 65 del 1995 e n. 35 del 2012 - il quale, essendo riservato esclusivamente agli iscritti all'AGO, non era applicabile agli assicurati presso il fondo di quiescenza IPOST;

per sopperire a tale esclusione, precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un dipendente di Poste con invalidità non inferiore all'80 per cento, aveva la possibilità di licenziarsi e chiedere la ricongiunzione dei contributi Inps, per poi poter accedere alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidità;

attualmente, nonostante la soppressione dell'IPOST e il conseguente trasferimento delle sue funzioni all'Inps, disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la disciplina derogatoria continua a non essere applicabile ai dipendenti di Poste, che, inoltre, non possono più ricorrere alla procedura di cui sopra, stante la sopravvenuta onerosità delle ricongiunzioni, anche nei casi di passaggio da un regime più favorevole ad uno meno favorevole, stabilita dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge;

a parere degli interroganti, i dipendenti di Poste sono ingiustamente discriminati dall'attuale regime previdenziale, che impedisce loro di godere delle stesse agevolazioni riconosciute agli altri lavoratori dipendenti iscritti all'Inps,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare allo scopo di sanare la situazione di cui in premessa, consentendo anche ai dipendenti di Poste con invalidità non inferiore all'80 per cento di godere della medesima disciplina applicata ai lavoratori iscritti all'AGO.

(4-04357)

(27 luglio 2015)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede un intervento del Governo volto a consentire ai dipendenti della società Poste italiane SpA, con invalidità non inferiore all'80 per cento, di usufruire della disciplina in materia di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia applicata ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), gestita dall'Inps.

Preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della questione, è opportuno ricordare che l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto, al comma 2, la soppressione, a decorrere dal 31 maggio 2010, dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), ente pubblico non economico che gestiva, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 329 del 1995, le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza nei confronti dei dipendenti di Poste italiane e delle società collegate, e, al successivo comma 3, ha disposto il trasferimento all'Inps della gestione del Fondo di quiescenza Poste, che, pertanto, continua ad erogare il trattamento di quiescenza del personale dipendente di Poste italiane SpA.

Si precisa al riguardo che i trattamenti pensionistici in favore degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste continuano ad essere liquidati secondo la disciplina applicabile ai dipendenti pubblici recata dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973).

Si ricorda, poi, che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 (recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici) ha disposto l'innalzamento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nell'AGO da 60 a 65 anni per gli uomini, e da 55 a 60 anni per le donne, prevedendo al contempo che tale innalzamento non si applichi agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (comma 8 dell'art. 1).

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha esteso alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive i nuovi requisiti dell'articolo 1 facendo salvi "se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego".

Poiché i limiti di età per la pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici (stabiliti dal testo unico vigenti) al 31 dicembre 1992 erano più elevati di quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992, a tali lavoratori, e tra questi quelli di Poste italiane, non si è applicato alcun innalzamento dei requisiti e, conseguentemente, per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80 per cento iscritti al Fondo di quiescenza Poste non ha trovato applicazione la deroga prevista al comma 8 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 503 per i lavoratori invalidi del settore privato.

Si rappresenta che la diversità di trattamento che la normativa produce tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico (in cui vanno ricompresi i lavoratori di Poste italiane) è ben nota al Governo, che sin dal suo insediamento ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche derivanti dalle recenti riforme previdenziali, dando priorità, come è giusto, ai casi più rilevanti dal punto di vista sociale (si pensi ad esempio ai lavora-

tori che per effetto delle riforma pensionistica si sono trovati senza reddito e lavoro). In ogni caso un intervento nel senso auspicato non può prescindere da un intervento normativo per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

CASSANO

(5 agosto 2015)

---

GIROTTO, CASTALDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, è stabilito che: "Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica";

il considerato (45) della direttiva 2012/27/UE determina che "Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica";

il considerato (17) della direttiva 2010/31/UE stabilisce che "è necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (cioè edifici alimentati da energia da fonte rinnovabile prodotta in situ nda)";

come noto, la convenienza economica dei sistemi di generazione distribuita da fonte rinnovabile (i cosiddetti sistemi efficienti di utenza) è oggi fondata sul fatto che l'energia auto-consumata paga la componente va-

riabile degli oneri di sistema solo in misura ridotta: pari al 5 per cento di quanto il cliente paga a titolo di oneri di sistema per l'energia prelevata dalla rete. La componente fissa degli oneri di sistema è invece pagata dai clienti nella stessa misura indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un auto-consumo di energia elettrica;

al termine di una lunga discussione, con l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il legislatore ha stabilito un quadro programmatico di lungo periodo per i sistemi di generazione distribuita, stabilendo quali sono le misure da attuarsi "al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri". In particolare ai sensi di tale disciplina per non diminuire il gettito complessivo degli oneri di sistema con l'aumentare della generazione distribuita si deve attuare un graduale aumento della componente variabile degli oneri di sistema pagata per l'energia auto-consumata, senza effetti retroattivi;

la AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) ha aperto la consultazione per la "riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica", con il documento 34/2015/R/EEL, che ha formulato diverse opzioni presentate in attuazione della metodologia AIR (analisi d'impatto della regolazione) e le ha sottoposte alla consultazione per verificare gli orientamenti degli *stakeholder*;

la AEEGSI, in quasi tutte le opzioni proposte, oltre a prevedere misure volte ad eliminare la progressività delle tariffe, come richiesto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014, ha anche previsto la rimodulazione dell'incidenza della componente fissa e di quella variabile degli oneri di sistema. In particolare a pagina 33 di tale documento la AEEGSI ha manifestato la preferenza per l'opzione T2 che, prevedendo un bilanciamento del gettito al 50 per cento-50 per cento fra componente "fissa" (proporzionale alla potenza) e componente variabile proporzionale ai prelievi, va a modificare sostanzialmente l'attuale riparto che vede invece assolutamente prevalente la componente variabile;

l'orientamento dell'Autorità è quello di impostare un percorso di gradualità della riforma che, partendo dal 1° gennaio 2016, si sviluppi nell'arco di 2 anni (2016 e 2017) e che consenta di introdurre la struttura tariffaria a regime dal 1° gennaio 2018, nell'opzione che verrà definita in esito al procedimento in cui si inserisce il presente documento;

considerato che:

l'aumento della componente fissa degli oneri di sistema a scapito di quella variabile ha l'effetto inevitabile di premiare chi consuma più (che

ha una utilità marginale più alta per la componente fissa) rispetto a chi consuma di meno;

a parere degli interroganti con l'aumento della componente fissa degli oneri di sistema a scapito di quella variabile si attua in modo sostanzialmente diverso da quanto previsto nell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, la stabilizzazione dei proventi derivanti dalla componente oneri di sistema e si vanifica completamente l'obiettivo della legge n. 116 del 2014, di dare un quadro normativo certo e di lungo periodo agli operatori nel settore della generazione distribuita;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

quanto proposto non favorisce gli obiettivi di efficienza energetica, ma anzi favorisce l'aumento dei consumi e disincentiva l'autoconsumo da fonte rinnovabile, in palese deviazione dal mandato ricevuto dall'AEEGSI di favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica;

il settore economico della generazione distribuita da fonte rinnovabile è un settore strategico per l'economia nazionale che in altri sistemi giuridici gode del vantaggio di regole chiare e di lungo periodo e che deve avere anche in Italia il diritto di poter fare affidamento su un quadro normativo prestabilito a livello politico e non continuamente modificabile da autorità amministrative prive di rappresentanza;

chi propone continue modificazioni e adeguamenti ai "fondamentali" economici su cui si basa la generazione distribuita si assume sostanzialmente la responsabilità di minare la ricerca e lo sviluppo tecnologico (e quindi lo sviluppo di una impresa "nazionale") in tale settore, dove l'Italia potrebbe essere invece all'avanguardia;

il quadro di lungo periodo della sostenibilità economica dei sistemi efficienti di utenza e quindi della generazione distribuita da fonte rinnovabile era stato stabilito dopo ampio dibattito con la conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, mentre le regole introdotte dall'AEEGSI vanno oggi a minare tale quadro, creando una grave incertezza,

si chiede di sapere se il Governo e i Ministeri competenti non ritengano opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche inviando comunicazioni e osservazioni all'AEEGSI, affinché la disciplina stabilita dall'Autorità non si discosti dall'ambito degli indirizzi e della volontà legislativa espressa dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti e si assicuri in capo al Parlamento e alle istituzioni democraticamente elette la definizione delle scelte strategiche di politica economica ed energetica.

(4-03607)

(11 marzo 2015)

RISPOSTA. - Si rileva innanzitutto, come anche ricordato, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici, per attuare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, ha adottato un documento di consultazione (34/2015/R/eel) che si inquadra nel procedimento per la riforma delle tariffe dei servizi di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti domestici in bassa tensione, secondo un percorso di gradualità. In tale ambito, ha manifestato la preferenza per un sistema che allochi gli oneri di sistema per la metà sulle parti fisse (quindi in proporzione alla potenza impegnata) e per l'altra metà sulla parte variabile (quindi in proporzione all'energia consumata).

Il decreto competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) stabilisce che gli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali. Dunque, non sembra che l'Autorità, nel proporre una diversa ripartizione degli oneri tra parte fissa e parte variabile, peraltro solo in un documento di consultazione, sia andata oltre i limiti dettati dalla legge.

Si segnala inoltre che la generazione da fonti rinnovabili, ivi inclusa quella distribuita, e l'efficienza energetica sono state sostenute efficacemente negli ultimi tempi, con incentivi anche generosi; ciò ha comportato un elevato livello di utilizzo di tali fonti e risultati significativi nel perseguire gli obiettivi, ma anche una rapida crescita degli oneri di incentivazione, in particolare per le RES (fonti di energia rinnovabile).

In tale contesto, il Governo deve garantire un'equa compartecipazione di tutti i consumatori al finanziamento delle politiche energetiche anche al fine di assicurare la sostenibilità delle stesse politiche nel lungo periodo, evitando un'eccessiva riduzione dei consumi soggetti a contribuzione. Infatti, ragionando al limite, se tutti i consumatori autoproducessero l'energia di cui abbisognano pagando gli oneri solo in minima parte, non si capirebbe chi dovrebbe pagare questi oneri. Né si capirebbe chi dovrebbe



sostenere la spesa per mantenere e ammodernare la rete elettrica, pur sempre necessaria per il funzionamento delle configurazioni in autoconsumo, spesa anch'essa oggi ripartita tra parti fisse e parti variabili.

Appare logico e necessario, pertanto, che, a mano a mano che aumenta l'autoproduzione, vi sia un graduale riequilibrio tra contribuzione sulle parti fisse e sulle parti variabili. Naturalmente, la ripartizione degli oneri tra tali due parti deve essere effettuata con equilibrio, in modo da garantire due esigenze: da un lato, non scoraggiare l'autoproduzione efficiente e da fonti rinnovabili, dall'altro garantire il gettito necessario, non gravando eccessivamente i soggetti che, per scelta o necessità, non possono ricorrere all'autoproduzione.

Ciò premesso, il Governo si confronterà con l'Autorità, come sta peraltro facendo, e vigilerà sul tema, riservandosi di intervenire nel rispetto delle prerogative di indipendenza dell'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

GUIDI

(3 settembre 2015)

---

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN, PAGNONCELLI, ZUFFADA, CERONI, PICCINELLI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1015 relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, venne proposto con l'emendamento 8.21 la modifica del comma 5 dell'art. 8 (rubricato "Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"), prevedendo che: "Nei limiti di spesa di cui al presente comma, gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011 n. 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per i richiami in servizio sono a carico della medesima". Tale proposta di emendamento avrebbe potuto sollevare, opportunamente, anche i vigili del fuoco volontari dalle spese per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio finalizzati al loro reclutamento;

la proposta di emendamento aveva incontrato il favore dell'Assemblea del Senato che aveva inserito nel testo del disegno di legge un comma 5-bis, dotato di copertura finanziaria, in forza del quale "Gli oneri

previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima";

in sede di approvazione del disegno di legge la Camera dei deputati ha soppresso la disposizione approvata al Senato e ciò in ragione di alcune indicazioni della V Commissione permanente (Bilancio) relative alla mancanza di copertura del provvedimento;

tale scelta è stata più volte contestata e, al riguardo, sono stati presentati ordini del giorno e ulteriori emendamenti in seno alla discussione di altri disegni di legge, e ancora non vi sono state ancora risposte favorevoli e, quel che è più sconcertante, non c'è stata una reale presa di coscienza della gravità del problema, cioè ciò che accadrebbe in mancanza della figura dei volontari;

la spesa a carico del volontario si aggira tra i 400 e i 500 euro e quindi nella quasi totalità dei casi insostenibile, difficoltosa se non impossibile per i volontari con famiglia a carico, oltre ad essere eticamente non corretta e ingiusta per la prestazione di un servizio di volontariato;

è bene ricordare ed evidenziare che gli interventi di razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e l'accentramento degli effettivi del Corpo dei Vigili del fuoco essenzialmente nei capoluoghi di provincia fa sì che senza i volontari il Corpo non sarebbe in alcun modo in grado di rispondere con adeguatezza e tempestività alle richieste o alle emergenze che possono verificarsi nell'arco delle 24 ore, specialmente nelle ore notturne;

nel territorio nazionale sono presenti 259 distaccamenti, di cui 35 nella provincia di Belluno: il dato dimostra quanto preziosa e capillare sia l'azione dei volontari nel territorio nazionale, specialmente, come già evidenziato, nella zone di montagna e nelle aree più periferiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di valorizzare il ruolo insostituibile svolto dai vigili del fuoco volontari a supporto delle attività di sicurezza, in particolare nelle aree montane e periferiche del Paese, nel rispetto del principio di sussidiarietà garantito dalla Costituzione;

se sia favorevole alla proposta che sia l'amministrazione a provvedere alla copertura dei costi relativi agli accertamenti clinico-strumentali e

di laboratorio per il reclutamento dei volontari, e quali azioni intenda intraprendere per concretizzarla.

(4-02321)

(12 giugno 2014)

RISPOSTA. - I vigili del fuoco volontari svolgono un'attività retribuita presso il Corpo nazionale per un delimitato periodo di tempo, costituendo un nucleo di persone qualificate e specificamente addestrate a disposizione dell'amministrazione, alla quale non sono legate da un rapporto di impiego bensì di dipendenza funzionale. La loro operatività è correlata sia alle emergenze presso i distaccamenti volontari, in supporto al personale permanente e per sopperire alle carenze di organico, sia ai richiami in servizio, per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Il Ministero ha avvertito da sempre l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite da tale categoria di personale. Ciò è testimoniato, da un lato, dalla previsione a regime, in favore di tale categoria, di una riserva del 25 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco; dall'altro, dall'indizione in via eccezionale, nell'agosto 2007, di una procedura di stabilizzazione riservata ai vigili volontari con almeno 3 anni di anzianità di iscrizione negli appositi elenchi e 120 giorni di servizio. Tale procedura, che è derogatoria del principio costituzionale dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, è ancora aperta e tale rimarrà fino al 31 dicembre 2016, in virtù della concorde volontà del Parlamento e del Governo.

A tutt'oggi, essa ha consentito di immettere nei ruoli dei vigili del fuoco permanenti oltre 3.000 volontari e consentirà di immetterne altri 300 nel secondo semestre del 2015, nell'ambito dell'operazione di incremento della dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 3-*nonies*, del decreto-legge n. 90 del 2014. Inoltre, fino alla data di validità della graduatoria di stabilizzazione (fissata attualmente al 31 dicembre 2016), il 50 per cento delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, che potranno essere effettuate a titolo di *turn over*, saranno riservate ai volontari utilmente collocati nella graduatoria medesima.

Per quanto riguarda gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio per il reclutamento dei volontari, i cui oneri finanziari sono a carico degli aspiranti volontari per effetto dell'articolo 4, comma 14, della legge n. 183 del 2011, si osserva che la modifica di tale disposizione richiede un intervento legislativo che dovrà farsi carico di reperire la necessaria copertura finanziaria. Si precisa, comunque, che restano a carico del Ministero gli oneri derivanti dagli accertamenti periodici già iscritto nei quadri del perso-

nale volontario, al pari di quanto avviene per il personale permanente del Corpo nazionale.

Si segnala, infine, che sono allo studio progetti di modifica della normativa relativa al suddetto personale, volti a superare le criticità emerse nel corso di questi ultimi anni.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BOCCI

(7 agosto 2015)

---

PUPPATO, SCALIA, PEZZOPANE, DE PIN, LIUZZI, SOLLO, RICCHIUTI, LO GIUDICE, ROMANI Maurizio, DALLA ZUANNA, IDEM, ZANONI, BATTISTA, ORELLANA, CUOMO, FERRARA Elena, MORGONI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 7 maggio 2014 il *blogger* saudita Raif Badawi è stato condannato a 10 anni di prigione, 1.000 frustate (50 a settimana) e una multa di 1.000.000 di *rial* sauditi (circa 196.000 euro), con l'accusa di oltraggio all'islam tramite mezzi informatici e apostasia, attraverso il sito di ispirazione liberale "Free Saudi Liberals" creato e amministrato tra il 2008 e il 2012;

il 9 gennaio 2015 a Badawi sono state inferte davanti alla moschea di al-Jafali a Gedda le prime 50 frustate, a cui, secondo il quotidiano "Der Spiegel" Badawi, lo stesso Badawi sarebbe miracolosamente sopravvissuto;

il 14 e il 21 gennaio Badawi veniva condotto all'ospedale Re Fahd di Gedda e sottoposto ad un accurato esame da parte di una commissione medica, composta da circa 8 medici; all'esito sia della prima che della seconda visita, la commissione medica decideva che la lacerazioni causate dai colpi ricevuti il 9 gennaio non si erano ancora cicatrizzate e che il detenuto non avrebbe potuto sopportare un'ulteriore serie di colpi; venne pertanto chiesto un rinvio della seconda fustigazione;

successivamente, la Corte suprema saudita confermava la pena e fissava per la data del 12 giugno 2015 la seconda sessione di frustate; anche in questo caso la pena prevista non veniva eseguita e veniva nuovamente rinviata;

secondo quanto sostenuto dalla moglie Ensaf Haidar, che vive da rifugiata politica in Quebec insieme ai 3 figli, il continuo rinvio della pena sarebbe dovuto alle precarie condizioni di salute dell'uomo che non consen-

tirebbero allo stesso di poter sopravvivere a una ulteriore sessione di frustate, trasformando di fatto la sentenza in una lenta condanna a morte;

considerato che:

l'Arabia Saudita è da sempre un Paese accusato di continue violazioni dei diritti umani, in particolare il diritto di parola, ha condannato ipocritamente l'attentato a "Charlie Hebdo" a Parigi quando già Raif Badawi e altri liberi pensatori erano tenuti in carcere;

alcuni Paesi, tra cui la Svezia con la Ministra per gli affari esteri Margot Wallström, hanno pubblicamente condannato la pena disumana inflitta al *blogger* saudita rompendo anche alcuni accordi commerciali con il Regno saudita;

l'Italia, per la propria storia e cultura, non può esimersi dall'esprimere il proprio dissenso e la propria condanna per qualunque sanzione corporale inflitta a qualunque soggetto, sempre e comunque inaccettabile, tanto più se condannato per aver esercitato il proprio diritto di espressione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riferire su quanto sta succedendo a Raif Badawi;

se e quali iniziative di propria competenza intenda assumere in sede europea e attraverso la rappresentanza saudita presente nel nostro Paese, al fine di promuovere la liberazione di Raif Badawi e degli altri giornalisti e *blogger* detenuti nelle carceri saudite;

se non ritenga di dover offrire a Badawi asilo politico nel nostro Paese, per consentire a questi di ricevere le cure di cui ha bisogno e il ricongiungimento con la sua famiglia in Canada.

(4-04171)

(24 giugno 2015)

RISPOSTA. - La tutela e la promozione dei diritti umani costituisce uno dei principi fondanti della politica estera italiana e dei valori comuni che ispirano l'azione dell'Unione europea sia all'interno sia all'esterno delle sue frontiere. In tale contesto, il caso di Raif Badawi è oggetto di grande attenzione da parte del Ministero, che ha seguito sin dal principio la vicenda, in stretta collaborazione con i *partner* europei.

Nel maggio 2014 un tribunale di Gedda, nel Regno dell'Arabia saudita, ha condannato per blasfemia il *blogger* Raif Badawi, accusato di aver rivolto critiche ad alcuni *leader* religiosi attraverso il proprio sito *web* "Saudi Arabian Liberals". A settembre, la Corte di appello de La Mecca ha stabilito la pena di 10 anni di prigione, un milione di riyal di multa, e 1.000 frustate, nella misura di 50 a settimana per 20 settimane. Nel mese di gennaio sono state inflitte le prime 50 frustate, ma successivamente la pena corporale è stata sospesa a causa delle precarie condizioni di salute del condannato. Il 7 giugno 2015, la Suprema corte saudita ha confermato definitivamente le precedenti condanne.

L'impegno italiano si esplica principalmente nel sostegno alle iniziative intraprese dall'Unione europea. In una dichiarazione del 9 gennaio 2015 il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha rilevato la non conformità di tale punizione con le principali convenzioni internazionali sui diritti umani tra cui la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che l'Arabia saudita ha ratificato. Il SEAE ha successivamente ribadito in termini molto netti all'ambasciatore saudita presso la UE la forte contrarietà alle punizioni corporali inflitte a Raif Badawi e la gravità del caso in questione.

Il capo delegazione UE a Riad ha effettuato in più occasioni passi diplomatici nei confronti del Ministero degli affari esteri saudita, che tuttavia considera tale vicenda di natura puramente interna e ritiene che "campagne aggressive non possano non avere conseguenze sui *dossier* bilaterali". L'8 giugno, a seguito della conferma della condanna da parte della Suprema corte saudita, il portavoce del SEAE ha fatto stato dell'inaccettabilità delle punizioni corporali, sollecitando le autorità saudite a sospendere la loro amministrazione nei confronti di Badawi.

Altri tipi di intervento, anche a livello bilaterale, e soprattutto quelli suscettibili di rilevanza mediatica, potrebbero avere effetti controproducenti per le sorti del cittadino saudita ingiustamente condannato, compromettendo ogni ulteriore tentativo di aprire canali di dialogo con le autorità di Riad sul caso e, in prospettiva, sulla tematica dei diritti umani in generale.

D'intesa con altre rappresentanze diplomatiche europee presenti in Arabia saudita, l'ambasciata d'Italia a Riad sta considerando positivamente ulteriori azioni di sensibilizzazione, che la UE potrebbe svolgere con l'obiettivo principale di ridurre le pene comminate.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DELLA VEDOVA

(29 luglio 2015)

TOCCI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell'Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali;

l'Ispra ha pubblicato la dodicesima edizione, ad oggi l'ultima, del rapporto Rifiuti Speciali relativo all'anno 2010, periodo in cui la produzione di rifiuti speciali è cresciuta del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente, effetto della modesta ripresa del mercato e dell'industria dopo la crisi del biennio iniziata nel 2008. I rifiuti speciali (pericolosi e non) rappresentano oltre l'ottanta per cento dei rifiuti prodotti nel nostro Paese;

da allora non è più stato pubblicato il rapporto sui rifiuti speciali. Eppure, mai come oggi a giudizio dell'interrogante ci sarebbe bisogno di uno strumento di monitoraggio e controllo così importante;

con nota ufficiale del mese di ottobre 2014, l'Istituto assicurava "entro la fine di novembre, sarà pubblicato da Ispra il Rapporto rifiuti speciali - Edizione 2014, contenente i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi nel biennio 2011/2012";

mai come oggi, è necessario avere strumenti obiettivi, misure oggettive di controllo della produzione di rifiuti. L'opinione pubblica, la cittadinanza ha sviluppato un livello di attenzione e consapevolezza legato alla questione ambientale ormai molto alto, la legislazione italiana invece è rimasta indietro. Osservando le ultime vicende, si sottolinea che un caso come quello Eternit è stato possibile anche perché manca nel nostro ordinamento giuridico la fattispecie dei reati ambientali, che deve diventare un reato specifico, così come nel resto d'Europa. Il disegno di legge sui delitti contro l'ambiente è all'esame delle Commissioni Ambiente e Giustizia del Senato e a giudizio dell'interrogante bisogna approvarlo rapidamente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare l'Istituto affinché riprenda la pubblicazione del rapporto sui rifiuti speciali, quale strumento indispensabile per monitorare e controllare la produzione dei rifiuti speciali nel nostro Paese.

(4-03067)

(25 novembre 2014)

RISPOSTA. - Si rappresenta che il Rapporto rifiuti speciali, redatto in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sarà presentato il prossimo 28 luglio, nel corso di un'apposita conferenza stampa. Il Rapporto rifiuti speciali, edizione 2015, fornisce i dati, relativi al 2013, sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi a livello nazionale, regionale e provinciale nonché sull'*import/export*.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(27 luglio 2015)

---

TOSATO, STEFANI. - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* -  
Premesso che:

con disposizione prefettizia è stato previsto il trasferimento di circa 100 immigrati nel Comune di Quinto di Treviso, Comune di circa 10.000 abitanti;

la decisione del prefetto ha scatenato la protesta dei cittadini residenti e si teme che nei prossimi giorni la situazione per l'ordine pubblico e la sicurezza possa degenerare;

la collocazione è stata trovata attraverso una convenzione stipulata fra la società immobiliare proprietaria dei condomini e una cooperativa che si occupa della gestione dei rifugiati. I 30 appartamenti assegnati agli immigrati sono adiacenti ad altri 10 abitati da cittadini italiani;

gli immobili assegnati agli immigrati risultano, inoltre, inabitabili come certificato dal Dipartimento di prevenzione dell'ULSS 9 di Treviso dopo un sopralluogo nel quale sono state accertate l'assenza dell'allacciamento alla rete elettrica e condizioni igieniche inadeguate con conseguenti rischi di diffusione di malattie infettive;

lo stesso presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto dichiarando: "Fa bene la gente a reagire contro un governo che oggi in un comune da 9.000 abitanti scarica senza preavviso due corriere di clandestini, senza identità, senza storia, senza controlli medici";



il piccolo centro di Quinto di Treviso non è assolutamente organizzato per poter gestire una tale affluenza, non vi sono difatti adeguati sistemi di protezione per poter garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Le forze dell'ordine dislocate nella zona non sono in grado di gestire, oltre all'ordinaria amministrazione, nuove situazioni di rischio e pericolo;

è manifesta l'incapacità di questo Governo di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarcano sulle coste italiane;

l'ondata di sbarchi che oramai da anni non accenna a diminuire non può più essere derubricata a situazione emergenziale; è ingiustificabile quindi un'assenza totale di strategia politica volta a programmare azioni concrete per far terminare l'ondata di flussi verso le coste del nostro Paese;

le politiche messe in atto dal Governo in materia di gestione dei flussi migratori rischiano di creare un impatto sociale ingestibile alimentando l'ingiustizia che vivono i cittadini italiani in condizioni estreme di disagio e di emergenza abitativa nel trovarsi a constatare come il Governo abbia soluzioni immediate per far fronte ai problemi di vitto e alloggio degli extracomunitari che sbarcano sulle nostre coste;

l'emergenza abitativa costituisce nell'attuale crisi economica uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'interno al fine di evitare l'arrivo dei 100 extracomunitari considerato l'impatto sociale che comporterebbe tale affluenza in un piccolo centro come quello di Quinto di Treviso;

se il Ministro della salute non ritenga, stanti le proprie competenze, alla luce dei risultati emersi dal sopralluogo delle istituzioni sociosanitarie locali che hanno accertato l'inabitabilità e i rischi per la salute dei cittadini e l'inidoneità ad ospitare in sicurezza centinaia di persone in ottemperanza alla normativa e ai regolamenti vigenti, di intervenire sugli uffici territoriali di Governo per invitarli a valutare soluzioni alternative.

(4-04312)

(21 luglio 2015)

RISPOSTA. - L'interrogazione pone il tema della collocazione sul territorio degli stranieri richiedenti protezione internazionale, con riferimen-

to al caso recente di Quinto di Treviso in cui si sono registrate forti proteste di gruppi di cittadini residenti nelle adiacenze della struttura individuata dal prefetto.

Il 15 luglio 2015 la locale Prefettura ha disposto il trasferimento di 101 profughi da alcune strutture della provincia in due palazzine di un complesso condominiale sito in quel comune. Il sindaco, avvertito di tale decisione, ha mostrato da subito la sua contrarietà.

Nel corso della mattinata anche i residenti del complesso condominiale hanno iniziato a radunarsi per manifestare il dissenso per tale scelta, costituendo un presidio stabile. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, al presidio si sono aggiunti anche alcuni sindaci della provincia, nonché elementi dell'estrema destra locale e numerose emittenti televisive nazionali e locali. Nel corso della notte alcune vecchie tastiere di *computer* e vecchie sedie custodite in un locale adibito a magazzino venivano prelevate dai manifestanti e date alle fiamme; il principio di incendio è stato subito domato ad opera del personale del locale comando dei vigili del fuoco.

Nel corso degli avvenimenti non vi è mai stato alcun contatto fisico tra i profughi ospiti della struttura e i contestatori.

Nella mattinata di giovedì 16 luglio, alcuni elementi appartenenti al gruppo denominato "Forza nuova" hanno posizionato sullo stabile degli striscioni di protesta; peraltro, sul luogo è intervenuto anche il presidente della Giunta regionale del Veneto unitamente a diversi sindaci della provincia trevigiana.

Il prefetto di Treviso, il 17 luglio ha disposto il trasferimento dei migranti presso l'ex caserma "Serena", sita a Dosson di Casier.

Dall'arrivo dei migranti nei condomini di Quinto di Treviso e fino al loro trasferimento nell'ex caserma "Serena", sono stati disposti adeguati servizi di osservazione e di ordine pubblico, ma, complessivamente, le proteste non hanno dato luogo a particolari criticità.

Più in generale si sottolinea che nei casi in cui si verificano consistenti e improvvisi arrivi di immigrati gli interventi predisposti dalla rete governativa devono essere improntati alla massima sollecitudine e alla più rigorosa attenzione ai contesti territoriali di destinazione degli stranieri. Si tratta di un impegno organizzativo e logistico non indifferente, per il quale spesso i prefetti si trovano ad operare nelle condizioni più critiche, non di rado addebitabili alla riluttanza dei responsabili delle comunità locali e ad una certa tendenza a considerare il problema come trasferibile a carico di altra comunità.

La prassi che viene seguita è comunque quella di operare con il pieno sostegno delle realtà locali di insediamento, proprio allo scopo di scongiurare la percezione che il fenomeno possa considerarsi gestito secondo principi autoritari e con soluzioni imposte dall'alto. Non sempre riesce possibile, tuttavia, ottenere da parte dei sindaci quella risposta immediata che sarebbe auspicabile, mentre le esigenze di allocazione dei migranti vogliono, al contrario, risposte tempestive, per evitare ricadute ancora più pesanti sul territorio, anche in termini di sicurezza e di ordine pubblico.

È accaduto, pertanto, che alcune sistemazioni logistiche siano avvenute in mancanza di una dichiarazione di disponibilità da parte dei responsabili degli enti locali. In questi casi è stato giocoforza per i prefetti provvedere alla sistemazione dei migranti in maniera autonoma.

Data la rilevanza del tema, si è ritenuto di disciplinarlo nel decreto legislativo, in via di approvazione definitiva, che recepisce le direttive europee in materia di protezione internazionale (Atto del Governo 170), stabilendo che il prefetto, prima di attivare strutture straordinarie di accoglienza, debba sentire il sindaco, in maniera che la collocazione dei migranti possa avvenire con il minore impatto possibile e nel pieno rispetto delle autonomie.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

MANZIONE

(6 agosto 2015)

---